



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI-SALA"
Via Fiume Neto snc – Località Santo Janni, 93- 88100 -
Catanzaro - Tel. e Fax 0961/753118

C.M. CZIC856002 – C.F. 97061290793

czic856002@istruzione.it - czic856002@pec.istruzione.it
[web:www.icdonmilanicz.edu.it](http://www.icdonmilanicz.edu.it)

Ai Docenti in anno di formazione e prova

Ai loro Tutor

Al Comitato di Valutazione

Agli Assistenti Amministrativi AREA PERSONALE

E p.c. alla DSGA

Al sito web dell'Istituto

Agli atti

VADEMECUM PERCORSO DI FORMAZIONE E PROVA DOCENTI

Con il **DM 226 del 16.08.2022** il Ministero fornisce indicazioni sull'articolazione del percorso di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo da realizzare nell'a.s. 2023/2024.

Il D.M. 226/2022, all'art. 2, conferma che:

1. Sono tenuti ad effettuare, il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio:
 - a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
 - b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
 - c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
 - d. i docenti vincitori di concorso, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento o che l'acquisiscano ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo (n.d.r. decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 59 e successive modificazioni), che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.

2. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il personale docente effettua un secondo percorso di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile.

3. Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell'impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Tramite [nota n. 39972 del 15 novembre 2022](#) il Ministero ha chiarito che sono tenuti al periodo di formazione e prova anche:

- I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all'articolo 59, da comma 4 a comma 9, del decreto legge 25/05/2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59.
- I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25/05/2021, n. 73.

Secondo la nota **non sono tenuti** al sostenimento dell'anno di prova i seguenti soggetti:

- che abbiano **già svolto il periodo di formazione e prova** o il percorso FIT ex DDG 85/2018 **nello stesso grado** di nuova immissione in ruolo;
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l'anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell'ambito del medesimo grado;
- che abbiano **ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola**. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l'anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all'immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

DOCENTI CHE HANNO GIA' SVOLTO IL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA NELLO STESSO GRADO

Sono esonerati dallo svolgimento dell'anno di formazione e prova coloro che hanno già svolto l'anno di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 **nello stesso grado di nuova immissione in ruolo**. Per converso devono invece effettuare il periodo di formazione e prova coloro che sono stati immessi in ruolo in un diverso grado\ordine di scuola.

TRASFERIMENTO DA POSTO COMUNE A POSTO DI SOSTEGNO (O VICEVERSA)

Parimenti non devono effettuare l'anno di prova i docenti che abbiano ottenuto il

trasferimento **da posto comune a sostegno e viceversa nell'ambito del medesimo grado**. L'anno di prova dovrà essere ripetuto invece nel caso di "passaggio di ruolo", da posto comune a posto di sostegno o viceversa, nell'ambito di un diverso grado\ordine di scuola.

DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL PASSAGGIO DI RUOLO C.D. "DI RITORNO"

Un caso particolare è costituito dai docenti che, dopo essere passati da un ruolo ad un altro, decidono di tornare a quello di precedente appartenenza (es. da infanzia a primaria e successivo ritorno all'infanzia). Si può parlare in questi casi di di passaggi di ruolo "di ritorno".

La nota 39972 del 15 novembre 2022 ha previsto esplicitamente che i docenti che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 **non devono svolgere il periodo di prova i docenti**.

DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL PASSAGGIO DI CATTEDRA

Il passaggio di ruolo consiste nella mobilità professionale da un ordine\grado di scuola all'altro (es: passaggio da scuola primaria a scuola dell'infanzia oppure passaggio da scuola dell'infanzia a scuola secondaria di secondo grado o, ancora, passaggio da scuola secondaria di primo grado a scuola secondaria di secondo grado).

Il DM 226/2022 e la Circolare Ministeriale nota 39972 del 15 novembre 2022 prevedono che i docenti che ottengono il ***passaggio di ruolo*** **sono tenuti ad effettuare nuovamente sia il periodo di formazione sia quello di prova**.

DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL PASSAGGIO DI CATTEDRA

Il passaggio di cattedra consiste, invece, nel passaggio da una classe di concorso ad un'altra all'interno dello stesso ordine o grado di scuola (es. passaggio dalla classe A-18 alla A-19, entrambe relative alla scuola secondaria di secondo grado).

Il DM 226/2022 (così come il precedente DM 850/2015) non prevede la **ripetizione dell'anno di prova né tanto meno dell'anno di formazione**.

Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l'anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all'immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva (es: docente assunto da GPS I fascia che ha svolto positivamente anno di formazione e prova per la CDC A-12, ma che viene poi assunto da altra procedura selettiva – es: concorso ordinario – su CDC A-11, non deve risvolgere anno di formazione e prova).

Di seguito si illustrano gli elementi principali del periodo di formazione e prova:

IL MODELLO FORMATIVO:

È confermato il modello formativo che si articola in una dimensione individuale e riflessiva e in una dimensione collettiva e di scambio reciproco. Il Piano formativo comprende le seguenti fasi per un totale complessivo di 50 ore di attività:

- Incontri iniziali e finali in presenza o on line: 6 ore complessive;
- Laboratori formativi in presenza o on-line : 12 ore;
- Formazione on line: 20 ore;
- “Peer-to-peer”: 12 ore.

SERVIZI UTILI AI FINI DEL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA:

Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.

Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN PERIODO DI FORMAZIONE E DI PROVA:

Il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri:

- a. corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
- b. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
- c. possesso ed esercizio delle competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione;
- d. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
- e. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

BILANCIO DI COMPETENZE, ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI E OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE:

Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle prime attività didattiche svolte, il docente neo-assunto traccia un primo bilancio di competenze, predisposto entro il secondo mese dalla presa di servizio, in forma di autovalutazione strutturata, con la

collaborazione del docente tutor.

Il bilancio di competenze consente di compiere un'analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta.

Il dirigente scolastico e il docente neo-assunto, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative specifiche dell'anno di prova e la partecipazione ad attività formative attivate dall'istituzione scolastica o da reti di scuole, nonché l'utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge.

Al termine del periodo di formazione e prova, il docente neo-assunto, con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l'impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.

Sintesi:

1. Bilancio delle competenze iniziali;
2. Portfolio professionale;
3. Patto formativo per lo sviluppo professionale;
4. Bilancio delle competenze finale;
5. Elaborato finale.

IL RUOLO DEL TUTOR:

Si evidenzia il ruolo fondamentale del tutor, che dovrà accogliere il docente in periodo di prova nella comunità professionale, favorire la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercitare ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'insegnamento. La funzione di tutor si esplica altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe di cui all'articolo 9. La collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento.

L'individuazione del tutor compete al Dirigente scolastico, attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti, prospettando l'impegno e gli adempimenti previsti, in particolare per quanto riguarda la progettazione, l'attività di confronto, la documentazione delle esperienze e l'eventuale partecipazione agli incontri iniziali e finali. Ad ogni docente in periodo di prova sarà assegnato un tutor di riferimento, preferibilmente della medesima disciplina, area o tipologia di cattedra, ed operante nel medesimo plesso.

Per i docenti che devono ripetere l'anno di formazione e di prova, si suggerisce la nomina di un docente tutor diverso da quello che li ha accompagnati nel primo anno di servizio. Al fine di riconoscere l'impegno del tutor durante l'anno di prova e di formazione, le attività svolte potranno essere attestate e riconosciute dal Dirigente Scolastico come iniziative di formazione, previste

dall'art.1 comma 124 della L.107/2015.

L'USR organizzerà per i docenti tutor apposite iniziative di formazione.

RUOLO ED ADEMPIMENTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Spettano al dirigente scolastico i seguenti compiti:

- designare il tutor, sentito il parere del collegio docenti;
- predisporre e firmare il patto per lo sviluppo professionale;
- attestare le ore di osservazione peer to peer;
- visitare la classe del neoassunto almeno una volta nell'anno scolastico;
- presiedere il comitato di valutazione nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche (30 giugno), compresi gli esami di qualifica e di stato, e la conclusione dell'anno scolastico (31 agosto), ai fini della formulazione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.
- presentare per ogni docente neoassunto una relazione finale;
- emettere un provvedimento motivato di conferma in ruolo o di diniego sulla scorta dell'attività istruttoria compiuta dal docente tutor, e previo parere obbligatorio, ma non vincolante, del comitato di valutazione, dal quale discostarsene con atto motivato;
- riconoscere al docente tutor un compenso economico nell'ambito delle risorse del MOF.

RUOLO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI AREA PERSONALE:

Predisporre tutta la documentazione inerente periodo di formazione e prova dei docenti per la parte di competenza degli uffici di segreteria.

RUOLO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE E PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL PERIODO DI FORMAZIONE E DI PROVA:

Al termine dell'anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di Stato – e la conclusione dell'anno scolastico, il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.

Il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. Contestualmente al colloquio, il Comitato procede all'accertamento delle competenze del Docente, verificando in maniera specifica la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, negli ambiti individuati nel medesimo comma, attraverso un test finale sottoposto al docente, e consistente nella discussione e valutazione delle risultanze

della documentazione contenuta nell'istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all'acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova. Per le finalità di cui al presente comma e per la strutturazione dei momenti osservativi a cura del docente tutor e del dirigente scolastico, è previsto l'allegato A al decreto 226/2022. in cui si evidenziano gli indicatori e i relativi descrittori funzionali alla verifica delle competenze di cui all'articolo 4 comma 1, lettere a), b) e c) a tal fine significative e alla conseguente valutazione di cui al presente comma.

All'esito del colloquio, il Comitato si riunisce per l'espressione del parere. Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all'espressione del parere. Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.

Il dirigente scolastico procede alla valutazione del personale docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio sulla base dell'istruttoria compiuta. La documentazione è parte integrante del fascicolo personale del docente. In caso di superamento del test finale e di valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio. In caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.

Con successive circolari verranno fornite indicazioni circa le tempistiche riguardanti i vari step.

La Funzione Strumentale Area 2
F.to Maria Immacolata Veneziani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993